ALLEGATO E - DGR 1791/2006 PROCEDURE PER L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SIC E DELLE ZPS

1. Premessa

L'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 stabilisce che "per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo".

Tale previsione è ribadita:

- dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- dalle "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002;
- dall'allegato B della deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 14106, che si applica anche alle ZPS secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2004, n. 19018.

La parola "all'occorrenza" indica che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità della direttiva.

L'allegato B della DGR 14106/2003 illustra l'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione; qualora l'iter ivi illustrato evidenzi la necessità di uno specifico piano di gestione, per l'adozione e l'approvazione dello stesso si applicano le disposizioni che seguono.

2. Piani di gestione di siti ricadenti in aree protette

Le *Linee guida* del Ministero, richiamate dalla DGR 14106/2003, nella terza fase dell'iter logicodecisionale per la scelta del piano di gestione prevedono la possibilità di una integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti, mediante la predisposizione di apposite varianti o integrazioni agli stessi.

Qualora gli enti gestori ricorrano all'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti, la procedura da seguire è quella definita nella legge regionale 86/83; nell'ipotesi - pure prevista dalle Linee guida - che si stabilisca di adottare uno specifico piano di gestione, gli enti dovranno seguire la procedura di cui al successivo punto 3.

3. Piani di gestione di siti esterni ad aree protette

Il piano di gestione è adottato dall'ente gestore, previa consultazione con gli enti locali territorialmente interessati, e pubblicato per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani), con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni.

Decorso tale termine, il piano adottato è trasmesso dall'ente gestore alla Regione, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Regione esprime il proprio parere vincolante al fine della verifica tra i contenuti del piano e le esigenze di coerenza globale della Rete europea Natura 2000 e lo trasmette all'ente gestore.

L'ente gestore approva definitivamente il piano di gestione e ne trasmette copia alla Regione. Dell'approvazione è data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Disciplina per i piani già adottati

Il procedimento descritto nei punti precedenti deve essere osservato anche per i piani già adottati dall'ente gestore e trasmessi alla Regione alla data attuale, al fine di garantire la correttezza del procedimento di approvazione.